



**CREDITO EMILIANO SPA**

Capogruppo del Gruppo bancario Credito Emiliano - Credem - Capitale versato euro 332.392.107 - Codice Fiscale e Registro Imprese di Reggio Emilia 01806740153 - P. IVA 00766790356 - REA n° 219769  
Iscritta all'Albo delle banche e all'Albo dei Gruppi Bancari tenuti dalla Banca d'Italia - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Sede Sociale e Direzione - Via Emilia S. Pietro, 4 - 42121 Reggio Emilia  
Tel: +39 0522 582111 - Fax: +39 0522 433959 - www.credem.it - info@credem.it  
Swift: BACRIT22 - Telex: BACDIR 530658

La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credem.it.

Spettabile  
CASH FLOW Srl  
Via Flaminia, 334  
00196 Roma

**RACCOMANDATA**

Reggio Emilia, 21 dicembre 2016

Egregi Signori,  
facendo seguito alle intese intercorse, Vi proponiamo di concludere l'accordo che viene di seguito riportato.

**Accordo per attività di mediazione creditizia**

Tra le Società:

Credito Emiliano S.p.A. (di seguito Banca), appartenente al Gruppo Bancario "Credito Emiliano - Credem", con sede legale in Reggio Emilia via Emilia San Pietro n. 4, iscritta al n. 01806740153 del Registro Imprese di Reggio Emilia, partita IVA 00766790356, iscritta all'albo delle banche ed all'albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d'Italia, in persona di Stefano Pilastrì, nella sua qualità di legale rappresentante munito dei necessari poteri, da una parte

e

CASH FLOW Srl, con sede legale in Roma, Via Flaminia, 334, C.F. e P. IVA 07888020638 (di seguito Mediatore) iscritta all'elenco dei mediatori creditizi previsto dall'art. 128 sexies co. 2 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 con il numero M143, in persona di De Bellis Giovanni nella sua qualità di legale rappresentante munito dei necessari poteri, dall'altra parte,

Entrambe le società nel prosieguo congiuntamente definite le "Parti", ed ognuna di esse una "Parte".

Premesso che:

- la Banca esercita istituzionalmente l'attività bancaria ai sensi dell'art. 10 del TUB, in particolare concedendo alla propria clientela finanziamenti sotto qualsiasi forma ed è iscritta ai sensi dell'art. 13 del TUB all'Albo delle Banche autorizzate da Banca d'Italia;
- il Mediatore professionalmente mette in contatto, anche attraverso attività di consulenza, banche e intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il Mediatore esercita la propria attività in piena indipendenza e trasparenza,
- è interesse del Mediatore presentare i prodotti relativi alla concessione di finanziamento della Banca, secondo criteri di oggettività e trasparenza, è interesse della Banca entrare in contatto con soggetti interessati a concludere operazioni di finanziamento,
- la Banca e il Mediatore si propongono, attraverso il presente accordo ("Accordo"), di favorire la stipulazione di contratti relativi ai finanziamenti,
- sarà di esclusiva competenza della Banca la decisione di in ordine alla erogazione dei finanziamenti a favore dei soggetti segnalati dal Mediatore.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:



## **Articolo 1**

### **Premesse, allegati e definizioni**

- 1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale dell'Accordo.
- 1.2 Le parti convengono di attribuire alle definizioni di seguito riportate il relativo significato corrispondente:
- "Decreto": Decreto Legislativo 13/08/2010, n.141 e sue successive modificazioni ed integrazioni ed i relativi provvedimenti di attuazione;
  - "TUB": D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni ed i relativi provvedimenti di attuazione;
  - "Collaboratori": le persone fisiche, dipendenti o collaboratori, di cui si avvale il Mediatore per il contatto con il pubblico;
  - "Elenco": l'elenco dei mediatori creditizi previsto dall'art. 128 sexies, comma 2, del TUB;
  - "Normativa di Riferimento": la normativa di carattere primario e secondario riguardante le operazioni riconducibili all'Accordo, ossia, a titolo esemplificativo: il Decreto, le norme di attuazione del Decreto e successive modificazioni e integrazioni, il TUB. Si intende inoltre, senza esclusione di altro, la normativa "Antiriciclaggio" di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni, la normativa in tema di "Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti" di cui al Titolo VI, Capo I del TUB e le Istruzioni della Banca d'Italia del 15 luglio 2015 e successive modificazioni e integrazioni, la normativa inerente alla protezione dei dati personali di cui al "Codice sulla privacy", approvato con il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, e quella riguardante i consumatori di cui al "Codice del consumo", approvato con il D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni e integrazioni, il D. Lgs. 21 aprile 2016 n. 72 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi ai beni immobili residenziali, e la sua normativa di attuazione, nonché il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica") e successive modificazioni ed integrazioni, le "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" e successive modificazioni ed integrazioni;
  - "Prodotti": i prodotti di finanziamento oggetto del presente accordo;
  - "Accordo": il presente contratto comprensivo delle premesse e degli allegati;
  - "Clienti": le società e le ditte individuali che, attraverso l'attività di consulenza e mediazione del Mediatore, vengono messe in relazione con la Banca per l'eventuale conclusione di contratti di concessione di finanziamenti.

## **Articolo 2**

### **Oggetto dell'Accordo e svolgimento dell'attività**

- 2.1 Il Mediatore è autorizzato a svolgere attività finalizzata a mettere in relazione la Banca con società e ditte individuali per l'eventuale conclusione di contratti di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, i Prodotti, che vengono tassativamente elencati nell'Allegato "Elenco Prodotti e Compensi". E' espressamente esclusa dall'oggetto dell'Accordo l'attività di messa in relazione tra la Banca e soggetti diversi da società di persone, di capitali, cooperative e ditte individuali (restando pertanto esclusi persone fisiche e enti diversi dalle società).
- 2.2 Il Mediatore gestirà il suo rapporto con la Banca in perfetta autonomia e indipendenza, con espressa esclusione di un rapporto di agenzia e, comunque, di qualsiasi elemento di subordinazione.
- 2.3 Il Mediatore deve garantire un'assoluta imparzialità tra le parti del rapporto di mediazione e non è in alcun modo obbligato a suggerire alla propria clientela il nominativo della Banca o a suggerire la richiesta dei finanziamenti.
- 2.4 Il Mediatore non ha poteri di rappresentanza né poteri negoziali di sorta e, pertanto, gli è fatto assoluto divieto di assumere obbligazioni in nome e per conto della Banca o promettere alcunché per conto di questa e, in special modo, di effettuare per conto della Banca erogazioni di finanziamenti e ogni forma di pagamento o incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. Si intende quindi sin d'ora che

è riservata alla Banca la conclusione, la gestione ed ogni altra attività connessa agli eventuali contratti conclusi con i Clienti.

- 2.5 La Banca non ha alcun obbligo di perfezionare le operazioni con la clientela segnalata dal Mediatore, e non è tenuta a motivare in alcun modo il proprio rifiuto in tal senso. In ogni caso, la valutazione del merito creditizio resta di esclusiva competenza della Banca. In caso di mancata accettazione al Mediatore non spetterà alcun compenso, né altra somma a titolo di risarcimento o indennizzo.

### Articolo 3

#### Obblighi del Mediatore

- 3.1. Il Mediatore si impegna a comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità, nel rispetto della Normativa di Riferimento ed in conformità a quanto previsto nell'Accordo.
- 3.2. Il Mediatore dichiara di essere a conoscenza che la Banca ha adottato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/2001, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo atto a prevenire la commissione dei reati previsti nel citato Decreto. L'esecuzione della Convenzione dovrà avvenire, in conformità alle prescrizioni del Decreto di cui al capoverso precedente, oltre che alla "Comunicazione standard etici ai fornitori" consultabile sul sito internet [www.credem.it](http://www.credem.it). La violazione delle suddette prescrizioni potrà costituire causa di risoluzione, da parte della Banca, della Convenzione, e di qualunque altro accordo esistente tra le Parti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., fatta salva la facoltà della Banca di richiedere il risarcimento degli eventuali danni.
- 3.3. Il Mediatore si obbliga al rigoroso rispetto della normativa afferente al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo tempo per tempo vigente, sia in quanto destinatario diretto sia in quanto mediatore della Banca. Il Mediatore, in quanto destinatario diretto della normativa, osserva le disposizioni inerenti alla identificazione e alla verifica di identità del cliente e del c.d. titolare effettivo, nonché all'acquisizione di copia del documento identificativo (secondo quanto previsto dall'art. 3 dell'Allegato tecnico al D. Lgs. 231/2007) in corso di validità e del codice fiscale, entrambi in originale. La Banca a sua volta assolve compiutamente agli obblighi di adeguata verifica della clientela, conformemente alle previsioni della normativa. Il Mediatore si asterrà dall'intrattenere rapporti e dal compiere operazioni per i quali sospetti vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo. In ogni caso il Mediatore, qualora sappia, sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo invia immediatamente una segnalazione di operazione sospetta al delegato aziendale della Banca.
- 3.4. Il Mediatore si impegna a mettere a disposizione dei Clienti, consegnare e tenere costantemente aggiornati tutti i documenti prescritti dalla vigente Normativa di Riferimento in tema di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" inerenti ai Prodotti e redatti dalla Banca, secondo le istruzioni fornite nell'Allegato B "Trasparenza" che prevedono, tra l'altro, l'acquisizione di un'attestazione del cliente inerente all'assolvimento della consegna della documentazione.
- 3.5. Il Mediatore deve comunicare alla Banca l'ammontare del compenso di mediazione a carico del cliente, ai fini della sua inclusione nel calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG) e del tasso effettivo globale (TEG) applicati al finanziamento. A tale scopo il Mediatore fornisce alla Banca, per ciascuna operazione presentata, il modulo "Comunicazione compenso di mediazione creditizia e obblighi informativi nei confronti del cliente", debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto, come da facsimile riprodotto all'All. C.
- 3.6. Il Mediatore si impegna ad aggiornarsi continuamente sulla Normativa di Riferimento, promuovendo altresì la formazione dei propri Collaboratori; in particolare si obbliga a partecipare periodicamente ad adeguate iniziative di formazione ed aggiornamento in materia di antiriciclaggio.
- 3.7. Il Mediatore si impegna altresì:
- ad assolvere agli obblighi di trasparenza relativi ai servizi forniti dal mediatore creditizio, ai sensi della Sezione VIII del Provvedimento di Banca d'Italia del 15 luglio 2015 ("Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti") e sue successive integrazioni e modificazioni;
  - a fornire al cliente, se dovute, le informazioni relative all'intermediario del credito ai sensi del D. Lgs 21 aprile 2016 n. 72, e sue norme attuative, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.



## **Articolo 4**

### **Privacy**

- 4.1 Le Parti tratteranno i dati personali dei Clienti in qualità di autonomi titolari del trattamento ed ognuna di queste si impegna ad effettuare il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e successive integrazioni, modificazioni e provvedimenti di attuazione (di seguito anche "Codice Privacy"). Competeranno a ciascuna delle Parti, indipendentemente dall'altra, le decisioni in ordine a finalità, modalità del trattamento e strumenti utilizzati, incluso il profilo della sicurezza. Le Parti si impegnano a non trattare dati personali dei Clienti diversi da quelli necessari per l'esecuzione dell'Accordo e si danno reciprocamente atto di trattare i dati personali oggetto di trattamento in modo lecito e secondo correttezza.
- 4.2 Il Mediatore garantisce di:
- a. raccogliere i dati personali, in qualità di Titolare del trattamento, nel pieno rispetto del Codice Privacy e dei relativi provvedimenti di attuazione, quali a titolo meramente esemplificativo le "Linee Guida per la comunicazione commerciale ed il contratto allo spamming del 4 luglio 2013" del Garante per la protezione dei dati personali;
  - b. avere altresì acquisito, presso l'interessato, uno specifico e espresso consenso per: i) la comunicazione e/o la cessione a soggetti terzi (ad es. Banche) dei dati personali per fini promozionali; ii) essere contattati, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza (sms, email, telefono, ecc.) da tali soggetti terzi per le medesime finalità. Tale consenso dovrà essere distinto da quello richiesto dal medesimo Titolare per svolgere esso stesso analoga attività promozionale;
  - c. comunicare alla Banca esclusivamente i dati personali di Clienti che, dopo aver ricevuto idonea e completa informativa, abbiano espresso: a) un consenso specifico alla comunicazione di dati a terzi per l'esercizio di finalità commerciali anche tramite tecniche di comunicazione a distanza b) un ulteriore consenso specifico per ogni trattamento finalizzato alla profilazione dei Clienti sia da parte del Mediatore che da parte di soggetti terzi.
- 4.3 Ciascuna Parte espressamente risponde, con diretta assunzione di responsabilità, del comportamento difforme da quanto previsto nell'Accordo relativamente a quanto previsto dal Codice Privacy e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali anche se assunto dai propri collaboratori e dipendenti, garantendo sin d'ora di manlevare e tenere indenne l'altra Parte, anche a fini processuali, da qualsiasi azione, eccezione, contestazione o pretesa, giudiziale o extragiudiziale, che da chiunque venisse promossa, per questioni inerenti o conseguenti ad un'eventuale o asserita violazione degli obblighi previsti nell'Accordo e comunque dai dettami del Codice Privacy, tenendo su di sé ogni perdita, danno, costo, onere o conseguenza pregiudizievole che potrà derivare all'altra Parte.
- 4.4 In particolare, il Mediatore si impegna a tenere indenne e completamente manlevata la Banca da tutte le perdite, danni, costi o oneri, ivi comprese le eventuali spese legali, conseguenti ad azioni giudiziarie o stragiudiziali, a cui la Banca dovesse andare incontro a seguito di contestazioni attinenti:
- i. alla raccolta dei dati personali presso l'interessato (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la mancata consegna dell'informativa all'interessato, la mancata raccolta degli specifici consensi al trattamento dei dati personali sopra riportati, ecc.);
  - ii. alla cessione/comunicazione dei dati personali alla Banca;
  - iii. alla profilazione dei Clienti;
  - iv. in generale, a qualsivoglia violazione delle normativa in protezione dei dati personali da parte del Mediatore stesso;
  - v. da qualsivoglia responsabilità possa derivare da un errato trattamento, da parte del Mediatore, dei dati acquisiti e, con particolare riferimento ai dati già trattati e per i quali i Clienti hanno fatto esplicita richiesta di opposizione al trattamento, cancellazione e/o altro provvedimento ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196/03, il medesimo Mediatore: i) si impegna, sin d'ora, a non trasmetterli alla Banca e non riutilizzare gli stessi; ii) manleva la Banca da qualsivoglia azione possa derivare dai terzi (anche oppositori).



## **Articolo 5**

### **Utilizzo del marchio**

- 5.1 Per tutto il periodo di operatività dell'Accordo, ciascuna Parte autorizza l'altra ad utilizzare i propri marchi e segni distintivi unicamente per le finalità correlate all'attività svolta dal Mediatore. Resta inteso che anche l'utilizzo dei marchi della Banca da parte del Mediatore avverrà solo nei casi e con le modalità autorizzate per iscritto dalla Banca. In relazione a siffatto uso, che avverrà in ogni caso a titolo non esclusivo, nessun corrispettivo sarà dovuto, essendo tale uso soddisfacente degli interessi specifici e propri di tutte le Parti in relazione all'esecuzione dell'Accordo.
- 5.2 La Banca autorizza il Mediatore a menzionare il rapporto di collaborazione instaurato con l'Accordo a meri fini pubblicitari e promozionali e, a tal fine, autorizza il Mediatore ad utilizzare, sul proprio materiale promozionale e pubblicitario, il proprio marchio, preceduto, se del caso, da locuzioni del tipo "*In collaborazione con ...*" o "*Banca partner*", ed anche accanto ed unitamente al nominativo ed al marchio di altre banche convenzionate con il Mediatore.
- 5.3 Qualsivoglia materiale promozionale o pubblicitario, predisposto dal Mediatore e relativo all'Accordo, dovrà essere visionato e approvato dalla Banca prima della sua pubblicazione.
- 5.4 Alla scadenza dell'Accordo ovvero in caso di risoluzione, recesso o di perdita di efficacia della stessa, per qualunque ragione e a qualunque titolo, l'uso dei marchi e dei segni distintivi, nonché di qualsiasi altro segno distintivo elaborato in esecuzione dell'Accordo, cesserà immediatamente, salvo che tale utilizzo sia necessario per l'esecuzione dei contratti relativi ai Prodotti Mutuo stipulati durante la vigenza dell'Accordo.
- 5.5 La Banca riterrà il Mediatore responsabile per qualunque danno possa derivare da un eventuale improprio utilizzo del marchio e dei segni distintivi della Banca.

## **Articolo 6**

### **Iscrizione all'Elenco e Collaboratori del Mediatore**

- 6.1 La validità e l'efficacia dell'Accordo sono condizionate alla iscrizione -in stato "operativo"- e alla permanenza del Mediatore nell'Elenco, all'osservanza della relativa disciplina, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei requisiti di esclusività dell'oggetto sociale, di autonomia e di indipendenza, di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e dei dipendenti e collaboratori, della stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività, dell'aggiornamento professionale.
- 6.2 Il Mediatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla Banca la perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione al suddetto Elenco, così come gli eventuali provvedimenti emanati dall'autorità competente che comportino la sospensione o la cancellazione del Mediatore dall'Elenco. Il Mediatore si astiene immediatamente dall'effettuare qualsiasi attività di mediazione creditizia derivante dal presente Accordo una volta persi i predetti requisiti.
- 6.3 Il Mediatore assicura che i propri Collaboratori sono e saranno per tutta la durata dell'Accordo, in possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla Normativa di Riferimento (ivi incluso - ove essi interagiscano con il Cliente - il possesso dei requisiti descritti all'art. 128-novies del TUB, nonché la comunicazione dei loro nominativi all'Organismo Agenti e Mediatori), oltre ad avere adeguate caratteristiche di professionalità e onorabilità per poter legittimamente espletare l'attività di cui all'Accordo. Resta ferma la possibilità per la Banca di procedere in autonomia alla verifica della esistenza e permanenza dei requisiti di idoneità in capo ai Collaboratori del Mediatore. Il Mediatore si impegna a proprie spese a fornire alla Banca, a seguito di specifica richiesta di quest'ultima o delle Autorità di Vigilanza, la documentazione atta a comprovare la persistenza in capo ad essa e ai propri Collaboratori dei requisiti per poter legittimamente espletare l'attività di cui all'Accordo, nonché a verificare - in sede di reclutamento/convenzionamento dei propri Collaboratori - la insussistenza di informazioni o situazioni pregiudizievoli in capo a questi.
- 6.4 Il Mediatore risponderà verso la Banca dei danni di qualsiasi natura derivanti dall'emanazione di provvedimenti sanzionatori e/o di rilievi ispettivi da parte delle Autorità di Vigilanza e/o di qualsivoglia altra pubblica Autorità e che siano imputabili a comportamenti, omissivi o commissivi, tenuti dai Collaboratori che determinino violazioni dell'Accordo e/o della Normativa di Riferimento. Il Mediatore, inoltre, si impegna a manlevare e tenere indenne la Banca da ogni pretesa di danno e/o di spesa, da chiunque proposta, che comunque si ricollegli all'attività propria o dei propri Collaboratori, svolta in violazione degli obblighi previsti dalla Normativa di Riferimento o da una qualsiasi altra normativa applicabile e/o dall'Accordo, con particolare riguardo al rapporto di lavoro e/o di collaborazione intercorrente tra il Mediatore ed i propri Collaboratori a



qualunque titolo. Il Mediatore si obbliga inoltre a tenere indenne la Banca da danni, spese, oneri e pretese avanzate da chiunque in relazione a quanto previsto dal precedente art. 3 ("Obblighi del Mediatore").

- 6.5 L'esecuzione delle attività previste dall'Accordo non comporta l'instaurazione di alcun rapporto giuridico diretto tra la Banca, da un lato, e i Collaboratori del Mediatore, dall'altro lato, e di ciò il Mediatore si impegna a rendere preventivamente edotti questi ultimi soggetti.
- 6.6 In conseguenza di quanto precede, il Mediatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Banca da ogni possibile azione, eccezione, contestazione o pretesa, giudiziale o extragiudiziale, che fosse avanzata dai propri Collaboratori nei confronti della Banca medesima per l'attività svolta dai Collaboratori stessi in connessione all'Accordo, comprese quelle eventualmente promosse ai sensi del D. Lgs. 10/10/2003, n. 276, ovvero in materia previdenziale, assistenziale o infortunistica, e terrà a proprio carico ogni onere, spesa, perdita o conseguenza pregiudizievole che da ciò possa derivare alla Banca.

## **Articolo 7**

### **Compenso**

- 7.1. Per l'attività svolta dal Mediatore ai sensi dell'Accordo, se l'operazione è conclusa per effetto del suo intervento, la Banca riconoscerà il compenso indicato nell'allegato "Elenco Prodotti e compensi". Saranno considerate come andate a buon fine tutte le operazioni che porteranno alla stipula di un contratto di finanziamento tra la Banca e il richiedente, entro il termine di 180 giorni dalla data di trasmissione della denominazione del Cliente dal Mediatore alla Banca.
- 7.2. La Banca liquiderà gli importi fatturati dal Mediatore mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Mediatore, con pagamento a 30 giorni, previa presentazione di idonea fattura.

## **Articolo 8**

### **Riservatezza**

- 8.1 Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi, sia in pendenza dell'Accordo sia successivamente, il contenuto dello stesso e qualsiasi informazione confidenziale e/o il contenuto di corrispondenza e/o quant'altro di cui si dovesse venire in possesso e/o a conoscenza nell'esecuzione dell'Accordo stesso, di carattere confidenziale.
- 8.2 Ciascuna Parte si impegna a mantenere il più stretto riserbo e il più rigoroso segreto professionale sulle informazioni acquisite dagli stessi nonché su ogni atto, notizia, documento, comunicazione, informazione di qualsivoglia natura e specie ed in qualsivoglia forma attinente all'organizzazione, struttura societaria, Know how operativi dell'altra Parte e del rispettivo Gruppo di appartenenza.
- 8.3 L'obbligo di segretezza, la cui violazione è perseguibile anche ai sensi della legge penale, implica il divieto di qualsivoglia comunicazione, divulgazione, cessione e rivelazione a terzi, totale o parziale, comunque effettuata, anche in via confidenziale, di quanto indicato al comma precedente e l'adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie per preservarne la riservatezza.
- 8.4 Gli obblighi tutti di cui al presente articolo si intendono accettati dal Mediatore anche in nome e per conto dei propri Collaboratori.

## **Articolo 9**

### **Durata e recesso**

- 9.1 Il presente Accordo è a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di perfezionamento.
- 9.2 Ciascuna delle Parti potrà recedere con un preavviso di 2 (due) mesi da comunicarsi all'altra Parte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
- 9.3 Le Parti potranno recedere immediatamente dall'Accordo, senza che ciò determini alcuna penale o responsabilità a carico della Parte recedente quando: (i) ciò si renda necessario per disposizione delle competenti Autorità di Vigilanza, ovvero (ii) si verifichi la sottoposizione dell'altra Parte ad una delle procedure concorsuali o di gestione delle crisi societarie previste dalla normativa tempo per tempo vigente, ovvero (iii) intervenga la revoca o decadenza dell'autorizzazione del Mediatore all'attività di mediatore creditizio ai sensi della Normativa di Riferimento, ovvero (iv) si producano eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria economica o reputazionale dell'altra Parte, in modo tale da porre in evidente pericolo l'adempimento delle sue obbligazioni.

## Articolo 10

### Clausola risolutiva espressa

- 10.1 Fermo restando il diritto di richiedere la risoluzione del presente contratto per inadempimento, secondo i principi di cui agli articoli 1453 e segg. del Codice Civile, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. in caso di violazione dei seguenti articoli:
- a) art. 3 "Obblighi del Mediatore";
  - b) art. 4 "Privacy"
  - c) art. 5 "Utilizzo del marchio"
  - d) art. 6 "Iscrizione all'Elenco e Collaboratori del Mediatore";
  - e) art. 8 "Riservatezza".
- 10.2 La risoluzione o la cessazione dell'Accordo diverrà operante in seguito alla comunicazione che a tal fine sarà data da una Parte all'altra mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

## Articolo 11

### Comunicazioni tra le Parti

- 11.1 Tutte le comunicazioni effettuate in relazione all'Accordo dovranno essere redatte per iscritto, ed inviate all'altra Parte a mezzo di raccomandata A.R. agli indirizzi che seguono, o ai diversi indirizzi che le Parti dovessero in seguito indicare per iscritto in conformità alla presente clausola:
- Per la Banca: Reggio Emilia – Via Emilia San Pietro n. 4  
Per il Mediatore: Roma, Via Flaminia, 334

In deroga a quanto precede, le comunicazioni aventi ad oggetto l'operatività ordinaria potranno essere scambiate tra le Parti con ogni mezzo, anche telematico, compresa la posta elettronica, purché documentabile su supporto cartaceo, agli indirizzi che le Parti si comunicheranno successivamente al perfezionamento dell'Accordo.

## Articolo 12

### Legge applicabile

- 12.1 Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana e deve essere interpretato in conformità alla medesima.
- 12.2 Le Parti convengono che nel presente Accordo vengano automaticamente recepite tutte le modificazioni della normativa di carattere primario e regolamentare. Le condizioni contrattuali interessate da tali modifiche si intenderanno abrogate e sostituite con la stessa data di decorrenza delle disposizioni di legge o di regolamento che hanno provocato tali modificazioni.

## Articolo 13

### Disposizioni generali

- 13.1 Il presente Accordo sostituisce integralmente a qualsiasi effetto ogni altro precedente contratto o pattuizione intercorsa tra le Parti.
- 13.2 Fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 12.2, qualsiasi modifica ed integrazione dell'Accordo potrà farsi di comune accordo tra la Banca e il Mediatore soltanto per iscritto ed osservando le stesse formalità eseguite per la sottoscrizione dell'Accordo.
- 13.3 Nessuna Parte può cedere alcuno dei diritti o degli obblighi derivanti dallo stesso, senza il preventivo consenso scritto dell'altra.
- 13.4 L'eventuale tolleranza di una Parte rispetto a comportamenti dell'altra, posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nell'Accordo, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni altrimenti già previste.





Segue lettera del 21/12/2016

Destinatario CASH FLOW srl

## **Articolo 14**

### **Foro competente**

14.1 Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti comunque connessa alla Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Reggio Emilia.

Allegati:

- A) Elenco Prodotti e compensi
- B) Trasparenza e facsimile attestazione consegna documenti
- C) Fac-simile "Comunicazione compenso di mediazione creditizia e obblighi informativi nei confronti dei clienti"

Qualora la presente proposta Vi trovasse consenzienti, Vi preghiamo di volerla ritrascrivere integralmente, in segno di benestare ed accettazione, e di inviarcela sottoscritta in ogni facciata e dopo l'art. 14, dichiarando altresì di approvare specificamente per iscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole:

- art. 3 obblighi del Mediatore;
- art. 4 responsabilità del Mediatore per violazione della normativa privacy o erroneo trattamento dei dati
- art. 5 responsabilità del Mediatore per uso del marchio e dei segni distintivi della Banca
- art. 6 responsabilità del Mediatore per l'operato dei Collaboratori
- art. 10 clausola risolutiva espressa
- art. 14 foro competente

L'Accordo si intenderà perfezionato quando ci perverrà la Vostra lettera di accettazione.

Se nulla ci perverrà da parte Vostra entro 30 giorni dal ricevimento della presente, la proposta sopra riportata si intenderà decaduta automaticamente

Con i migliori saluti.

**Credito Emiliano S.p.A.**  
Stefano Pilastri  
Direzione Commerciale



**ALLEGATO A – ELENCO PRODOTTI E COMPENSI  
DECORRENZA 01/01/2017**

**Allegato economico all'accordo per l'attività di Mediazione**

Il presente allegato costituisce parte integrante dell'Accordo per attività di Mediazione creditizia stipulato tra il Mediatore e Credem SpA. Con il presente allegato all'accordo per l'attività di mediazione creditizia perfezionato tra CASH FLOW srl e CREDEM verranno riconosciuti i seguenti compensi:

La segnalazione di un cliente verrà remunerata attraverso:

a) una commissione fissa una tantum calcolata in base all'**IMPORTO TOTALE DEGLI AFFIDAMENTI** (considerando solo i prodotti/servizi presenti nelle tabelle seguenti) deliberati e resi operativi al nuovo cliente

- 250 Euro per operazioni di importo totale da 25.000 fino a 50.000 Euro;
- 600 Euro per operazioni di importo totale da 50.000 Euro fino a 200.000 Euro;
- 800 Euro per operazioni di importo totale oltre 200.000 Euro.

Nota: in caso di soggetto "già cliente" della Banca, la commissione una tantum verrà calcolata in base all'importo della nuova operazione.

Ai fini dell'Accordo, per soggetto "già cliente" della Banca si intende un cliente già censito nei Sistemi Informativi della Banca da almeno 6 mesi e che presenti almeno una linea di credito operativa precedente a quella oggetto della nuova segnalazione.

b) una **commissione percentuale** una tantum, applicabile solo alle aziende con fatturato maggiore di 1 milione di euro, calcolata per **OGNI SINGOLO AFFIDAMENTO** sulla base della tipologia (Famiglie di Linee di Credito), della fascia di rischio, della Commissione Disponibilità Fondi e dello Spread applicato, al verificarsi delle condizioni riportate nelle tabelle seguenti:

SMOBILIZZO	FASCE DI RISCHIO**	SMALL		MID	
		CDF >=	Spread >=	CDF >=	Spread >=
(provvigione 0,20)* Importo operazione min. euro 10.000 max euro 500.000 (provvigione 0,10)* Importo maggiore euro 500.000 Parametro tasso variabile euribor/365 media mese precedente a 3/6 mesi	Medio-Basso	0,10%	0,90%	0,05%	0,30%
	Medio	0,15%	1,60%	0,08%	0,70%
	Rilevante	0,25%	3,65%	0,20%	1,50%

SCOPERTO DI CONTO CORRENTE	FASCE DI RISCHIO**	SMALL		MID	
		CDF >=	Spread >=	CDF >=	Spread >=
(provvigione 0,20)* Importo operazione min. euro 10.000 max euro 200.000 (provvigione 0,10)* Importo maggiore euro 200.000 Parametro tasso variabile euribor/365 media mese precedente a 3/6 mesi	Medio-Basso	0,10%	1,95%	0,08%	1,25%
	Medio	0,15%	2,60%	0,11%	1,60%
	Rilevante	0,25%	5,40%	0,20%	5,00%

**\*Se soddisfatte entrambe le condizioni di CDF (Commissione Disponibilità Fondi) e Spread riportate nelle apposite colonne; se viene soddisfatta solo una delle condizioni, o solo CDF o solo Spread, la provvigione verrà dimezzata.**



La retrocessione si intende per affidamenti deliberati ed operativi con un massimo di 5.000 (cinquemila) euro per singolo nominativo segnalato

FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI	FASCE DI RISCHIO**	SMALL		MID	
		Spread TF >=	Spread TV >=	Spread TF >=	Spread TV >=
(provvigione 0,20)* Durata Max 60 mesi – rata Mensile Importo minimo eur 25.000,00 Parametro tasso variabile euribor/365 a 12 mesi: Parametro tasso fisso: Irs di durata  Periodicità rata: mensile/trimestrale/semestrale	Medio-Basso	1,50%	1,50%	0,85%	0,85%
	Medio	2,90%	2,90%	1,00%	1,00%
	Rilevante	3,60%	3,60%	2,50%	2,50%

FINANZIAMENTI IPOTECARI	FASCE DI RISCHIO**	SMALL Se LTV <= a 40		SMALL Se LTV > 40 e <= a 70	
		Spread TF >=	Spread TV >=	Spread TF >=	Spread TV >=
(provvigione 0,30)* Max 180 mesi – rata Mensile  Parametro tasso variabile euribor/365 a 12 mesi Parametro tasso fisso: Irs di durata	Medio-Basso	1,45%	1,45%	2,10%	2,10%
	Medio	1,55%	1,55%	2,90%	2,90%
	Rilevante	2,35%	2,35%	3,75%	3,75%

\*Se soddisfatte le condizioni di Spread riportate nelle apposite colonne

La retrocessione si intende per affidamenti deliberati ed operativi con un massimo di 8.000 (ottomila) euro per singolo nominativo segnalato

Decorrenza: la decorrenza del 01/01/2017 è riferita alla presentazione del nuovo cliente; le operazioni di clienti presentati in data antecedente, anche se erogate dopo il 01/01/2017, sono assoggettate alla remunerazione vigente fino al 31/12/2016.

**Legenda:**

SMALL = aziende con fatturato da 1 €Mln a 5 €Mln

MID = aziende con fatturato da 5 €Mln a 300 €Mln

CDF = commissione disponibilità fondi

LTV = loan to value, differenza tra valore dell'immobile e importo del finanziamento

TF = tasso fisso

TV = tasso variabile

**\*\*Fasce di rischio**

Per la definizione della fascia di rischio (sistema di rating) si intende l'insieme strutturato e documentato delle metodologie, dei processi organizzativi e di controllo, delle modalità di organizzazione delle basi dati che consente la raccolta e l'elaborazione delle informazioni rilevanti per la formulazione di valutazioni sintetiche della rischiosità di una controparte e delle singole operazioni creditizie.

Al fine di ottenere una suddivisione utile per l'identificazione del rischio di ogni controparte, è stata definita una scala a rischio crescente:

Fascia di rischio	Classi di rating	Definizione
Medio Basso	C1	Assenza di problematiche di rischio sia al momento che, prevedibilmente nel medio / lungo periodo
	C2	Assenza di problematiche di rischio sia al momento che, prevedibilmente nel medio periodo
Medio	C3	Assenza di problematiche di rischio sia al momento che, prevedibilmente nel breve periodo
	C4	Rischio compatibile con possibilità di sua attenuazione/lieve peggioramento nel breve
Rilevanti	C5	Situazione di rischio con sintomi di peggioramento già evidenti
	C6	Situazione che evidenzia aspetti di evidente problematicità



Segue lettera del 21/12/2016

Destinatario CASH FLOW srl

## ALLEGATO B "TRASPARENZA"

1. Il Mediatore quando presenta al cliente operazioni o servizi della Banca deve consegnare al cliente, prima della conclusione del contratto o che il cliente sia vincolato da una offerta:
  - copia del Foglio Informativo relativo al tipo di prodotto o servizio trattato, su cui avrà previamente apposto i propri dati, la qualifica di mediatore creditizio, gli estremi dell'iscrizione nell'Elenco tenuto dall'Organismo Agenti e Mediatori;
  - copia del prospetto riepilogativo contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) aggiornati previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura");
  - copia della Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario (conforme a quella sul sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it)) sull'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie previsti ai sensi dell'articolo 128-bis del T.U.B.;
  - copia della Guida concernente i mutui ipotecari offerti ai consumatori.

**Il Mediatore, per conto di Credem, deve acquisire un'attestazione del cliente (conforme al facsimile qui allegato) circa l'avvenuta consegna della documentazione descritta nel precedente paragrafo.**

Senza l'invio dell'attestazione sopra descritta alla filiale di riferimento, quest'ultima non potrà effettuare alcuna attività istruttoria e, conseguentemente, la segnalazione effettuata dal Mediatore sarà considerata improduttiva di effetti.

2. Per l'assolvimento degli obblighi di consegna dei documenti descritti nel punto 1 da parte del Mediatore, la Banca pubblica e mantiene aggiornati i Fogli Informativi, il prospetto riepilogativo contenente i TEGM e le Guide sul proprio sito internet [www.Credem.it](http://www.Credem.it) – sezione "Trasparenza", ai seguenti percorsi:
  - fogli informativi per privati: <http://www.credem.it/Pagine/Trasparenza.aspx>
  - fogli informativi per aziende: [http://www.credem.it/Pagine/Trasparenza\\_azienda.aspx](http://www.credem.it/Pagine/Trasparenza_azienda.aspx)
  - prospetto TEGM: <http://www.credem.it/Pagine/Avvisi.aspx>
  - guide: <http://www.credem.it/Pagine/GuideTrasparenza.aspx>

Il Mediatore avrà cura di utilizzare i predetti documenti nella versione più aggiornata.

3. Il Mediatore dovrà segnalare per iscritto e senza ritardo alla Banca la richiesta del cliente di entrare in possesso di una copia del contratto idonea per la stipula o del solo documento di sintesi che la Banca si impegna a fornire entro tempi congrui al Mediatore; spetterà a quest'ultimo consegnare il contratto, senza ritardo, al cliente.

Si allega nella pagina seguente: fac – simile di attestazione cliente



**CREDITO EMILIANO SPA**

Capogruppo del Gruppo bancario Credito Emiliano - Credem - Capitale versato euro 332.392.107 - Codice Fiscale e Registro Imprese di Reggio Emilia 01806740153 - P. IVA 00766790356 - REA n° 219769

Iscritta all'Albo delle banche e all'Albo dei Gruppi Bancari tenuti dalla Banca d'Italia - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Sede Sociale e Direzione - Via Emilia S.Pietro, 4 - 42121 Reggio Emilia  
Tel: +39 0522 582111 - Fax: +39 0522 433969 - www.credem.it - info@credem.it

Swift: BACRIT22 - Telex: BACDIR 530658

La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credem.it.

**ATTESTAZIONE RIGUARDANTE L'ATTIVITA' DI MEDIAZIONE**

**(parte riservata al potenziale cliente)**

Ai sensi e per gli effetti previsti dal provvedimento sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" pubblicato dalla Banca d'Italia il 15.07.2015,

**dichiaro di aver ricevuto:**

- una copia del Foglio informativo inerente al contratto \_\_\_\_\_
- una copia del documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge 108/1996 (c.d. "legge antiusura")
- una copia della Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario sull'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie previsti ai sensi dell'articolo 128-bis del T.U.B.
- una copia della Guida concernente i mutui ipotecari offerti ai consumatori.

Nome / Denominazione potenziale cliente:

nome..... cognome .....nato a.....(.....) il.....

codice fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

luogo..... data.....firma .....

**(parte riservata al mediatore creditizio)**

Sottoscrizione apposta in presenza di .....

Collaboratore della società.....

N° iscrizione OAM .....

(firma) .....

## COMUNICAZIONE COMPENSO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA E OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DEI CLIENTI

Alla dipendenza CREDEM

La Società \_\_\_\_\_, iscritta all'elenco dei mediatori creditizi tenuto presso OAM al n. \_\_\_\_\_, in persona del suo legale rappresentante \_\_\_\_\_, nell'ambito dell'attività di mediazione creditizia prestata nei confronti di \_\_\_\_\_ (indicare nome e cognome o ragione sociale del potenziale cliente),

### DICHIARA

sotto la propria responsabilità e facendosi carico di eventuali conseguenze pregiudizievoli e/o dannose a chiunque derivanti da falsa dichiarazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,

1. di percepire quale compenso per l'attività di mediazione creditizia nei confronti del cliente sopra indicato,

nessun compenso

un compenso di €. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (in lettere) \_\_\_\_\_

2. di avere assolto agli obblighi di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti previste in capo ai mediatori creditizi, ai sensi della Sezione VIII del Provvedimento di Banca d'Italia del 15 luglio 2015 ("Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti") e sue successive integrazioni e modificazioni

3. di avere fornito al cliente, se dovute, le informazioni relative all'intermediario del credito ai sensi del D. Lgs 21 aprile 2016 n. 72, e sue norme attuative, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali

SI

NO, l'attività di mediazione creditizia non ha riguardato contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali

li, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma del legale rappresentante)

Spazio riservato alla dipendenza CREDEM

\_\_\_\_\_  
Cognome, nome e visto incaricato dei poteri di firma)

Copia della presente dovrà essere trasmessa all'ufficio SRC – fax 0522/582576 – e-mail src@credem.it